

**CLMO/2013/8 del 11/11/2013**

**CONSIGLIO LOCALE DI MODENA**

Oggetto: **LEGGE REGIONALE N. 23/2011 – ART. 4, COMMA 3: PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO QUADRO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VIGENTE NEL TERRITORIO PROVINCIALE DI MODENA.**

IL COORDINATORE  
f.to Pier Paolo Borsari

parere di regolarità tecnica  
il Direttore  
f.to Ing. Vito Belladonna

**CONSIGLIO LOCALE DI MODENA**

**CLMO/2013/8 del 11/11/2013**

L'anno duemilatredecim il giorno undici del mese di novembre alle ore 9.00 presso la Sala del Consiglio della Provincia di Modena, si è riunito il Consiglio Locale di Modena convocato dal Coordinatore del Consiglio Locale di Modena con lettera PG AT/2013/5289 del 29/10/2013.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
BASTIGLIA	FOGLI SANDRO	Sindaco	SI'	0,6206
BOMPORTO	BORGHI ALBERTO	Sindaco	SI'	1,1603
CAMPOGALLIANO	GUALDI ANDREA	Assessore	SI'	1,1832
CAMPOSANTO			NO	0,5813
CARPI	TOSI SIMONE	Assessore	SI'	8,0458
CASTELFRANCO EMILIA	VIGARANI MASSIMILIANO	Assessore	SI'	3,3978
CASTELNUOVO RANGONE	BRUZZI CARLO	Sindaco	SI'	1,7369
CASTELVETRO DI MODENA			NO	1,4166
CAVEZZO			NO	1,0503
CONCORDIA SULLA SECCHIA			NO	1,2566
FANANO			NO	0,5633
FINALE EMILIA			NO	2,1259
FIORANO MODENESE	BUSANI MARCO	Assessore	SI'	2,2532
FIUMALBO			NO	0,3665
FORMIGINE	RICHELDI FRANCO	Sindaco	SI'	4,0337
FRASSINORO			NO	0,4667
GUIGLIA			NO	0,6692
LAMA MOCOGNO			NO	0,5789
MARANELLO	CASELLI PATRIZIA	Assessore	SI'	2,2244
MARANO SUL PANARO			NO	0,6706
MEDOLLA	SGARBI PATRIZIA	Assessore	SI'	0,9035
MIRANDOLA	DOTTI ENRICO	Vicesindaco	SI'	3,0109
MODENA	ARLETTI SIMONA	Assessore	SI'	22,6139
MONTECRETO			NO	0,3102
MONTEFIORINO			NO	0,4875
MONTESE	UGUCCIONI ANSELMO	Assessore	SI'	0,5979
NONANTOLA	BORSARI PIER PAOLO	Sindaco	SI'	1,7923
NOVI DI MODENA			NO	1,5237
PALAGANO	BRAGLIA FABIO	Sindaco	SI'	0,5065
PAVULLO NEL	ISEPPI STEFANO	Assessore	SI'	2,1231

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
FRIGNANO				
PIEVEPELAGO			NO	0,4623
POLINAGO	TOMEI GIAN DOMENICO	Sindaco	SI'	0,4300
PRIGNANO SULLA SECCHIA			NO	0,6452
RAVARINO			NO	0,8707
RIOLUNATO			NO	0,2857
S.CESARIO SUL PANARO	ZANNI VALERIO	Sindaco	SI'	0,8689
S.FELICE SUL PANARO	BONDIOLI MASSIMO	Assessore	SI'	1,4761
S.POSSIDONIO	ACCORSI RUDI	Sindaco	SI'	0,6387
S.PROSPERO			NO	0,7598
SASSUOLO	BUFFAGNI FRANCESCA	Assessore	SI'	5,2830
SAVIGNANO SUL PANARO			NO	1,2551
SERRAMAZZONI			NO	1,0709
SESTOLA	BONUCCHI MARCO	Sindaco	SI'	0,5326
SOLIERA			NO	1,8808
SPILAMBERTO	LAMANDINI FRANCESCO	Sindaco	SI'	1,5934
VIGNOLA			NO	2,8972
ZOCCA	BALUGANI PIETRO	Sindaco	SI'	0,7783
PROVINCIA DI MODENA	SABATTINI EMILIO	Presidente	SI'	10,0000

Presenti n. 25 pari a quote 77,8050

Assenti n. 23 pari a quote 22,1950

Riconosciuta la validità della seduta Pier Paolo Borsari, in qualità di Coordinatore del Consiglio Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

Oggetto: **LEGGE REGIONALE N. 23/2011 – ART. 4, COMMA 3: PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO QUADRO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VIGENTE NEL TERRITORIO PROVINCIALE DI MODENA.**

**Vista** la L.R. 23.12.11 n° 23 “*Norme di organizzazione Territoriale delle Funzioni Relative ai Servizi Pubblici Locali dell’Ambiente*” che istituisce l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, stabilendo altresì, dalla medesima

data, la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. 10/2008 (Autorità d'Ambito) e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alle suddette forme di cooperazione all'ATERSIR;

**accertato** che l'art. 4 al comma 3 riconosce in capo all'Agenzia potestà regolamentare in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione dei rifiuti urbani, e che l'art. 8 al comma 6 – lettera a) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale la competenza di proporre al Consiglio d'Ambito le modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi;

**richiamate** le deliberazioni:

- n. 9 del 24/07/2006 dell'Assemblea Consortile dell'Agenzia d'Ambito di Modena, con la quale è stato approvato il Regolamento Quadro del SII;
- n. 15 del 05/11/2007 e n. 6 del 24/05/2010 dell'Assemblea Consortile dell'Agenzia d'Ambito di Modena, con le quali è stato modificato il Regolamento Quadro del SII;

**richiamato** l'art. 10 del vigente Regolamento Quadro, secondo il quale *“il confine di proprietà tra suolo pubblico e privato rappresenta di norma la delimitazione tra le competenze del Gestore e dell'Utente; pertanto le parti di impianto che insistono sul suolo pubblico competono al Gestore che ne è responsabile, mentre le parti di impianto sul suolo privato competono solo ed esclusivamente all'Utente”*;

**preso atto** che nei casi di rotture nei tratti di rete a monte degli apparecchi di misura ma non acquisiti al SII, realizzati da privati con standard differenti da quelli previsti dal Regolamento Quadro vigente, il Gestore non si ritiene titolato ad intervenire nè gli utenti considerano gli interventi necessari di propria competenza, con la conseguenza che non si interviene tempestivamente sulla perdita d'acqua;

**considerato** che l'art. 55 del medesimo Regolamento Quadro, che disciplina la definizione del confine tra impiantistica esterna ed interna, non è in grado di risolvere compiutamente tali situazioni, e che il ricorso a specifiche e puntuali ordinanze sindacali non è il mezzo migliore per la risoluzione di simili casi;

**valutati** quali strumenti più idonei a dare soluzione alle situazioni sopra richiamate, da una parte, la modifica del Regolamento Quadro vigente, dall'altra l'attivazione di specifiche procedure tese ad individuare l'esatto confine tra rete pubblica e rete privata nelle situazioni pregresse realizzate secondo standard differenti da quanto previsto dal citato art. 10 del Regolamento Quadro;

**valutata** positivamente la procedura proposta dal Comune di Formigine, descritta nello schema allegato (allegato 1), che è parte integrante della presente deliberazione;

**considerato** che i gestori del Servizio Idrico Integrato AIMAG e SORGEAQUA hanno proposto ed ottenuto l'approvazione di un proprio Regolamento conforme al Regolamento Quadro, - che meglio dettaglia delle fattispecie di gestione relative a reti del servizio in cui il misuratore non è posizionato al confine della proprietà - mentre ciò non è avvenuto nei territori gestiti da Hera SpA, dove trova diretta applicazione il Regolamento Quadro;

**vista** la lettera inviata da Hera SpA – Direzione Acque in data 25/10/2013, acquisita agli atti con prot. AT/2013/5247 del 25/10/2013, con la quale, alla luce degli incontri avvenuti, si propone di integrare l'art. 55 del Regolamento Quadro, conformemente a quanto previsto nei Regolamenti degli altri gestori del SII attivi nel territorio dell'ex ATO di Modena;

**ritenuto** di accogliere la proposta di Hera SpA, ritenendola comunque utile, nelle more dell'elaborazione da parte dell'Agenzia di un Regolamento da applicare nell'intero ambito regionale;

**dato atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall'Ing. Vito Belladonna, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**vista** altresì la discussione che si è svolta nella seduta dell'odierna Assemblea come risulta dal relativo verbale;

**A voti unanimi e favorevoli** resi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

- di proporre al Consiglio d'Ambito di modificare l'art. 55 del Regolamento Quadro del SII con la seguente formulazione (modifiche in corsivo):

#### **“Art. 55 – Confine tra impiantistica interna ed esterna**

1. L'acqua viene consegnata all'Utente in corrispondenza del limite tra la proprietà pubblica e privata che sancisce, tra l'altro, il confine tra impiantistica interna (la cui competenza ricade interamente a carico del privato) e esterna (la cui competenza ricade a carico del Gestore del servizio idrico integrato).

Fatto salvo quanto disposto all'art. 28 del presente Regolamento, limitatamente agli impianti esistenti e attualmente in esercizio con misuratore unico centrale al servizio di utenze raggruppate, il Gestore offre agli utenti l'opportunità di gestire i contatori divisionali singoli per unità immobiliare posti all'interno della rete interna privata (relativamente alla installazione, sigillatura, manutenzione, sostituzione, lettura e affurazione) a condizione che sia verificata la fattibilità dell'operazione con riferimento a: conformità dei contatori alle disposizioni del presente Regolamento; accessibilità degli stessi; presenza di amministratore condominiale o di persona che agisca in rappresentanza dei condomini. Eventuali differenze positive tra il contatore centrale e la somma dei contatori singoli, intervenute a causa di perdite o di attività di manutenzione e/o pulizia saranno fatturate sul contatore per gli usi comuni condominiale, se esistente, o direttamente all'Amministratore del condominio, responsabile della corretta gestione degli impianti interni, o alla persona che agisce in rappresentanza dei condomini.

Nel caso in cui il Gestore debba adeguare i propri strumenti informatici alle esigenze di cui sopra, l'offerta di gestione dei contatori divisionali può essere differita di tre anni dalla data di approvazione del presente Regolamento.

2. Quindi, limitatamente al caso delle reti attualmente in esercizio realizzate con standard differenti rispetto a quello del misuratore al confine di proprietà, si dispone:

- a) che le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria competono:
- al Gestore del Servizio Idrico Integrato almeno fino al confine di proprietà ovvero a valle dello stesso confine per le opere realizzate dal Gestore medesimo;
  - all'Utente per la parte di impianto non realizzata dal Gestore insistente sulla proprietà privata.

Nel caso di rotture della parte in proprietà realizzata dal Gestore interviene il Gestore stesso che a seconda dei casi, in accordo con gli Utenti interessati, adotta una delle seguenti soluzioni:

*a.1) Caso di allacciamento a servizio di un'unico Utente*

*Il Gestore provvede alla riparazione della tubazione e allo spostamento del contatore al limite di proprietà come da Art. 51) comma 4. punto b)*

*a.2) Caso di allacciamento a servizio di più utenti con contatore centralizzato*

*Il Gestore provvede alla riparazione della tubazione e allo spostamento del contatore al limite di proprietà come da Art. 51) comma 4. punto b)*

*a.3) Caso di allacciamento a servizio di più utenti con contatori singoli:*

*a.3.1) Il Gestore provvede a predisporre al limite di proprietà un numero di attacchi contatore pari al numero dei contatori esistenti (come da Art. 51) comma 4. punto b). Gli utenti provvedono alla realizzazione dei tratti compresi tra la nuova posizione degli attacchi contatore e i singoli impianti interni. Il ricollegamento delle tubazioni è a carico del Gestore (come da Art. 51) comma 4. punto b). Nell'eventualità che alcuni o tutti gli Utenti non provvedano alla realizzazione dei tratti compresi tra la nuova posizione degli attacchi contatore e i singoli impianti interni, il Gestore, previa eventuale riparazione della tubazione interessata, provvede a ricollegare la tubazione esistente utilizzando uno degli attacchi predisposti al limite di proprietà. Questi Utenti quindi mantengono i contatori nelle posizioni esistenti, acquisiscono gratuitamente il diritto di utilizzare gli attacchi realizzati dal Gestore, nel caso di successive ristrutturazioni. Il Gestore provvede ad avvisarli che la delimitazione tra le competenze del Gestore e dell'utente (compresa la consegna e potabilità dell'acqua) è rappresentata dal limite di proprietà tra suolo pubblico e privato (ovvero dalla posizione dei nuovi attacchi) come da Art. 11) e Art. 55) punto b) (valvola di intercettazione).*

*a.3.2) Qualora siano presenti apparecchiature centralizzate di sopraelevazione della pressione o altri trattamenti centralizzati e/o non sussistano le condizioni tecniche ed economiche per l'adozione delle soluzioni previste nel punto a.3.1.), il Gestore, oltre quanto previsto al punto precedente, provvede all'installazione di un contatore al limite di proprietà.*

b) che il Gestore garantisce la potabilità dell'acqua, pena l'applicazione delle ammende previste nel Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione del servizio, fino al punto di consegna dell'acqua rappresentato:

- dal misuratore di portata;
- dalla valvola di intercettazione limitatamente ai casi in cui il Gestore accerti che l'impiantistica interna alla proprietà - apparecchi di sopraelevazione (autoclavi), serbatoi di accumulo, ecc... - ovvero il percorso interno delle condotte, possono in qualche modo compromettere la qualità dell'acqua consegnata all'utenza.

3. Nel caso specifico di allacciamenti che attraversano proprietà in pertinenza a soggetti terzi il Gestore è responsabile dell'allacciamento su area pubblica fino al confine di proprietà del soggetto terzo medesimo; si rimanda al Codice Civile (art.2043) per la regolamentazione e la gestione delle competenze dei casi analoghi a quello sopraccitato.”

- di proporre a tutti i Comuni della provincia di Modena l'adozione della procedura proposta dal Comune di Formigine, descritta nello schema allegato (allegato 1), parte integrante della presente deliberazione, auspicando l'adozione di tale procedura in tutto l'ambito regionale, per trattare casi analoghi;
- di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;
- di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione.

Allegato 1

## **PROCEDURA DI VERIFICA COMPETENZA RETI IDRICHE**

Si propone la seguente procedura per definire l'attribuzione o meno al SII delle reti acquedottistiche, intendendo per reti un tratto di distribuzione a servizio di uno o più edifici e/o più proprietà/ condomini.

La procedura è proposta dal Comune di Formigine ed illustrata nello schema di flusso.

In caso di rottura a monte dei contatori, su suolo privato, il Gestore, al quale la condotta coinvolta non risulta acquisita al SII, richiede al Comune la verifica dell'uso pubblico del suolo. Il Comune effettua la verifica mediante ricerca documentale.

- a) Se risulta possibile stabilire univocamente l'uso pubblico dell'area, il Comune avverte il Gestore che può intervenire nell'ambito del servizio pubblico.
- b) Nel caso in cui non vi sia sufficiente documentazione, il Comune avvia il procedimento a carico dei privati interessati teso alla richiesta di dichiarazione di suolo privato ad uso pubblico e contestuale dichiarazione di proprietà pubblica della rete sottostante, ponendo un termine ai proprietari per esprimere il proprio assenso (il più breve possibile, 7 gg). Nella comunicazione ai privati il Comune avverte che in caso di dichiarazione di conferma di suolo privato ad uso privato della proprietà, la riparazione della rete dovrà essere fatta a cura e spese della proprietà stessa.


Se tutti i privati rispondono positivamente alla dichiarazione di suolo privato ad uso pubblico e contestuale dichiarazione di proprietà pubblica della rete sottostante, il Comune avverte il Gestore che può intervenire nell'ambito del servizio pubblico.

Se non risulta possibile reperire tutti i proprietari o non tutti rispondono positivamente, il Comune avverte il Gestore dell'esito della procedura.

In caso di inerzia della proprietà nella riparazione della rottura, il Gestore prima riduce la portata e poi, ove possibile, sposta il contatore al limite della proprietà privata.

- c) L'acquisizione della condotta al SII comporta successivamente che il Gestore:
  - integri/aggiorni il database delle reti acquedottistiche (procedendo ove necessario a rilievo di dettaglio della geometria e/o dello stato delle condotte);
  - inserisca la stessa nella programmazione delle ordinarie attività di gestione e manutenzione.





**Cittadino**  
 Segnalazione guasto/rottura  
 N. verde Hera  
 800.713900

Verifica sussistenza legittimità dell'intervento da parte del gestore

Positiva

Il proprietario ripara la perdita a spese proprie

Negativa

Il gestore invita il proprietario alla riparazione della perdita essendo in area privata

Il gestore riduce la portata d'acqua fino alla riparazione da parte del proprietario

Nel caso di mancata riparazione da parte del proprietario, il gestore installa un nuovo contatore al confine di proprietà

Richiesta all'Uff. Patrimonio del Comune di Formigine di accertamento area pubblica e/o uso pubblico

Incerta

Istruttoria ricerca archivio pratiche edilizie (2 giorni)

Risposta Negativa

Avvio del procedimento di dichiarazione uso pubblico e comunicazione preventiva al gestore

Impossibile il reperimento di tutti i proprietari

Diniego da parte dei proprietari oppure mancata risposta entro 7 giorni

Comunicazione al gestore

Comunicazione al gestore

Risposta Positiva

Accettazione da parte di tutti i proprietari

Intervento del gestore

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Modena  
f.to Pier Paolo Borsari

Il segretario verbalizzante  
f.to Dott.ssa Caterina Zanotti

---

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

20 novembre 2013

Il Direttore  
f.to Ing. Vito Belladonna